CAMERA DEI DEPUTATI N. 4422

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NUCCI e QUINTIERI

Presentata il 6 ottobre 1967

Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628 – concernente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – si è inteso eliminare l'anomala posizione in cui erano venute a trovarsi due categorie di personale che da vari anni svolgevano compiti rientranti nella sfera di attribuzione del Ministero medesimo e precisamente:

a) il personale utilizzato (presso gli Uffici del lavoro e presso gli incaricati regionali della cessata gestione INA-Casa) all'espletamento dei compiti connessi con l'assegnazione degli alloggi INA-Casa e che, pur retribuito con fondi a carico della gestione medesima, non era riconosciuto come personale da questa dipendente;

b) il personale adibito, presso il Ministero del lavoro, all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, personale retribuito a carico del Fondo medesimo.

La cennata legge n. 628, nel prevedere la sistemazione del personale in questione, non ha fatto alcuna menzione del periodo di servizio prestato anteriormente all'acquisizione della nuova posizione giuridica sicché il personale stesso si è vista preclusa la possibilità di una qualsiasi valutazione di detto servizio, nonostante che questo presentasse tutte le caratteristiche di un vero e proprio rapporto di impiego con lo Stato.

La presente proposta tende appunto a consentire la valutazione di detto periodo ai fini della quiescenza e della previdenza, nonché, in parte, ai fini di carriera.

Il riconoscimento del servizio prestato, si otterrebbe con il pagamento dei relativi contributi di riscatto a totale carico degli interessati, senza alcun apporto da parte dell'erario.

La valutazione del servizio ai fini di carriera è stata contenuta entro limiti già ammessi per altre categorie, anche nell'ambito del Ministero del lavoro, che si trovano in condizioni analoghe.

Con il presente provvedimento si intende inoltre risolvere anche un altro problema di più limitata portata.

Agli impiegati appartenenti alle due categorie suddette (impiegati che all'epoca della emanazione della predetta legge n. 628 del 1961 superavano le 450 unità, di cui 300 della prima categoria) venne offerta una duplice possibilità di sistemazione nell'ambito del rapporto di impiego statale: immissione nei ruoli organici del Ministero del lavoro attraverso appositi concorsi per esami oppure inquadramento, senza concorso, nelle categorie a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

La difettosa formulazione del precitato articolo 26 – che veniva interpretato nel senso che anche la idoneità nei concorsi suddetti avrebbe determinato il licenziamento dei concorrenti – induceva, però, la maggior parte

degli impiegati in questione a disertare i concorsi per ripiegare sulla sistemazione a contratto.

In particolare, furono indotti a scegliere tale ultima sistemazione gli impiegati provvisti di licenza elementare in quanto, in relazione alle disponibilità che allora rappresentavano i ruoli organici di questo Ministero (ruolo centrale, ruolo dell'Ispettorato del lavoro e ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione) soltanto tre posti furono messi a concorso complessivamente per i tre ruoli, mentre gli impiegati muniti di tale titolo di studio erano oltre sessanta.

Indipendentemente da tale circostanza è da considerare che il citato articolo 26 stabilì che l'inquadramento nelle singole categorie di impiego a contratto (categorie di concetto, di ordine e subalterna) dovesse essere disposto sulla base del titolo di studio posseduto dagli interessati, trascurando, purtroppo, che anche gli impiegati provvisti di licenza di scuola elementare erano stati assunti per lo svolgimento di mansioni impiegatizie e pagati come impiegati del ruolo della carriera esecutiva con il coefficiente 157.

Cosicché, per effetto di detto articolo, essi furono inquadrati nella categoria subalterna ed assegnati alla qualifica di usciere (coefficiente 151); successivamente gli stessi, nella quasi totalità, hanno conseguito il collocamento nel ruolo aggiunto del personale della carriera ausiliaria, ma con la qualifica iniziale di inserviente (coefficiente 142).

In sostanza, nel volgere di tre anni gli impiegati in questione hanno avuto ben due declassazioni, per cui risulta più che evidente il danno sia economico che morale da essi subìto a causa di una valutazione quanto meno non rispondente a princìpi di equità della loro posizione. L'unico conforto che ad essi l'Amministrazione non ha ritenuto di poter negare è stato il loro mantenimento nell'esercizio delle mansioni impiegatizie per le quali essi erano stati assunti. E che gli impiegati predetti siano stati, a suo tempo, assunti per svolgere mansioni impiegatizie risulta inequivocabilmente – per il personale già addetto ai servizi di assegnazione degli alloggi INA-Casa – dai relativi contratti di lavoro, trimestralmente rinnovati, mentre per il personale addetto ai servizi di gestione del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori tale circostanza risulta dalle quietanze di pagamento a suo tempo rilasciate dagli interessati.

Allo stato attuale si rende indispensabile provocare un provvedimento di legge che eliminando, sia pure con effetto attuale, le deleterie conseguenze provocate dalle disposizioni di cui al più volte citato articolo 26, ridia tranquillità e fiducia ad una categoria di personale veramente meritevole.

A ciò mira l'unico schema, che prevede appunto il collocamento del personale in questione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione di appartenenza con effetto – in linea generale – dal 3 marzo 1966, data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, concernente la soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già inquadrato ai sensi dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso ad usufruire dei benefici di cui ai comma seguenti.

Ai fini della progressione di carriera è valutato per intero il servizio prestato nel ruolo a contratto di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628, articolo 26, e per metà il servizio precedente.

I benefici di cui al comma precedente decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza il personale medesimo può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato sia nel ruolo a contratto di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628, articolo 26, sia nella posizione precedente. Si applicano a tale fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

ART. 2.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alle tabelle annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, già inquadrato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale, alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, abbia lodevolmente ed ininterrottamente svolto mansioni impiegatizie per un periodo – compreso quello reso per lo svolgimento dei compiti previsti dal primo comma del medesimo articolo 26 – pari all'anzianità stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, viene collocato nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva delle predette tabelle a decorrere dal 3 marzo 1966.

Il personale di cui al comma precedente che compia il periodo di servizio ivi prescritto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, viene

collocato nel ruolo della carriera esecutiva al compimento di detto periodo di servizio.

Il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva è disposto con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla sussistenza del servizio lodevole.

Gli impiegati che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo seguiranno l'ultimo degli impiegati del ruolo medesimo già inquadrati nella categoria di ordine a contratto per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nell'ordine in cui sono iscritti nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo seguiranno gli impiegati già iscritti nel medesimo ruolo alla data del rispettivo collocamento in esso.

ART. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano, a domanda degli interessati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto d'impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

La domanda dovrà essere prodotta entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla medesima data avranno maturato il periodo di servizio prescritto dal primo comma del precedente articolo 1 ed entro due mesi dal compimento di tale periodo da coloro che lo matureranno successivamente.